

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DEL

GRUPPO EUROPEO COOPERAZIONE TERRITORIALE

“LE TERRE DI MATILDE IN EUROPA”

TERRITORIO DEI COMUNI: ITALIA - “ALBINEA, BOBBIO, BONDENO, BUDRIO, CANOSSA, CARPINETI, CASTEGNATO, CASTELVETRO (MO), CASTELVETRO PIACENTINO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, FAENZA, FERRARA, FISCAGLIA, FORMIGNANA, FORNOVO DI TARO, FRASSINORO, GATTATICO, GOITO, GONZAGA, GORO, IMOLA, LAGOSANTO, LANGHIRANO, LIZZANO IN BELVEDERE, MESOLA, MODENA, MONGHIDORO, MONTECCHIO EMILIA, MONTEFIORINO, NEVIANO DEGLI ARDUINI, NONANTOLA, PARMA, PIADENA, PORTOTOLLE, QUATTROCASTELLA, RAVENNA, REGGIO EMILIA, REGGIOLO, RIO SALICETO, SALA BAGANZA, SAN BENEDETTO PO, SAN CESARIO SUL PANARO, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SAN POLO D’ENZA, SANT’AGATA BOLOGNESE, TAGLIO DI PO, TRESIGALLO, UNIONE COMUNI TRESINARO SECCHIA (Comuni di: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Rubiera, Viano), UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (comuni di: Collecchio, Felino, Sala Baganza, Montechiarugolo, Traversetolo), UNIONE RENO-GALLIERA (Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), UNIONE VAL D’ENZA (Comuni di: Bibbiano, Cavriago, Canossa, Campegine, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Gattatico, Montecchio), VEZZANO SUL CROSTOLO, VIGNOLA, ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO (Valsamoggia Bo), PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO (FE), PARTECIPANZA AGRARIA PIEVE DI CENTO (BO), PARTECIPANZA AGRARIA SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), PARTECIPANZA AGRARIA SANT’AGATA BOLOGNESE (BO), PARTECIPANZA AGRARIA NONANTOLA (MO), PARTECIPANZA AGRARIA VILLA FONTANA (BO)”, GERMANIA: COMUNE DI WEINGARTEN, WORMS, SPEYER, GOSLAR, AUGUSTA, PADERBORN, TRIER, BELGIO: FLORENVILLE, BOUILLON, FRANCIA: VERDUN, CLUNY, AUXERRE, STENAY, MOSAY, CROAZIA: OMISSALI, MEDULLIN”.

TERRITORIO DEI COMUNI da trascrivere in tedesco, francese e croato.

Tra le parti:

COMUNE DI ALBINEA

COMUNE DI BOBBIO

COMUNE DI BONDENO

COMUNE DI BUDRIO

COMUNE DI CANOSSA

COMUNE DI CARPINETI

COMUNE DI CASTEGNATO

COMUNE DI CASTELVETRO (MO)

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

COMUNE DI CENTO

COMUNE DI CODIGORO

COMUNE DI COMACCHIO

COMUNE DI FAENZA

COMUNE DI FERRARA

COMUNE DI FISCAGLIA

COMUNE DI FORMIGNANA

COMUNE DI FORNOVO DI TARO

COMUNE DI FRASSINORO

COMUNE DI GATTATICO

COMUNE DI GOITO

COMUNE DI GONZAGA

COMUNE DI GORO

COMUNE DI IMOLA

COMUNE DI LAGOSANTO

COMUNE DI LANGHIRANO

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

COMUNE DI MESOLA

COMUNE DI MODENA

COMUNE DI MONGHIDORO

COMUNE DI MONTECCHIO

COMUNE DI MONTEFIORINO

COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

COMUNE DI NONANTOLA

COMUNE DI PARMA

COMUNE DI PIADENA

COMUNE DI PORTOTOLLE

COMUNE DI QUATTROCASTELLA

COMUNE DI RAVENNA

COMUNE DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI REGGIOLO

COMUNE DI RIO SALICETO

COMUNE DI SALA BAGANZA

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

COMUNE DI TAGLIO DI PO

COMUNE DI TRESIGALLO

UNIONE COMUNI TRESINARO SECCHIA

In questo atto rappresentata dal presidente

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

In questo atto rappresentata dal presidente.....

UNIONE RENO-GALLIERA

In questo atto rappresentata dal presidente

UNIONE VAL D'ENZA

In questo atto rappresentata dal presidente

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

COMUNE DI VIGNOLA

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

In questo atto rappresentato dal direttore dott.ssa Patrizia Cremonini

FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO – VALSAMOGGIA (BO)

In questo atto rappresentata dal Presidente.....

PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO

In questo atto rappresentata dal Presidente.....

PARTECIPANZA AGRARIA DI PIEVE DI CENTO

In questo atto rappresentata dal Presidente Nicolò Cavicchi.

PARTECIPANZA AGRARIA DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

In questo atto rappresentata dal Presidente.....

PARTECIPANZA AGRARIA DI SANT'AGATA BOLOGNESE

In questo atto rappresentata dal Presidente

PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA

In questo atto rappresentata dal Presidente Alberto Reggiani

PARTECIPANZA AGRARIA VILLA FONTANA

In questo atto rappresentata dal Presidente.....

COMUNE DI WEINGARTEN

COMUNE DI WORMS

COMUNE DI SPEYER

COMUNE DI GOSLAR

COMUNE DI AUGUSTA

COMUNE DI PADERBORN

COMUNE DI TRIER

COMUNE DI FLORENVILLE

COMUNE DI BOUILLON

COMUNE DI VERDUN

COMUNE DI CLUNY

COMUNE DI AUXERRE

COMUNE DI STENAY

COMUNE DI MOSAY

COMUNE DI OMISSALI

COMUNE DI MEDULLIN

(di seguito “parti”);

stipulano ed approvano la seguente

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DEL

GRUPPO EUROPEO COOPERAZIONE TERRITORIALE

“LE TERRE DI MATILDE IN EUROPA”

“TERRITORIO DEI COMUNI: ITALIA, BELGIO, CROAZIA, FRANCIA, GERMANIA”

Indice

Preambolo

Articolo 1

Costituzione

Articolo 2

Missione e compiti

Articolo 3

Adesione e modalità di funzionamento

Articolo 4

Ambito geografico

Articolo 5

Sede

Articolo 6

Legge applicabile e modalità di controllo finanziario

Articolo 7

Costi e finanziamento

Articolo 8

Durata

Articolo 9

Risoluzione delle controversie

Articolo 10

Lingue di lavoro

Articolo 11

Approvazione convenzione

PREAMBOLO

- Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea e il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), nonché i regolamenti (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006.
- Visto i regolamenti dell'Unione Europea n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 per il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e funzionamento del GECT;
- Considerata la legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento CE n. 1082/2006 relativo alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
- Considerata la Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;
- Vista la legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 44 del 15 dicembre 1989
- Considerata l'istituzione della Macro Regione Europea Adriatico-Ionica del 24 ottobre 2014
- Considerati i legami storici, socio-economici e culturali molto stretti e le relazioni tra le popolazioni residenti nei Territori Matildici nonché della necessità di elaborare strategie ed azioni per la gestione congiunta del territorio in settori di comune interesse;
- Ricordata la propria attenzione alle azioni comuni nell'ambito dei programmi d'iniziativa comunitaria;
- Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana n.112 del 2010;
- Consapevoli della necessità di dover attrarre fondi per il territorio anche al di fuori dei programmi di cooperazione territoriale europea, e che per ottenere tale risultato è necessario avviare schemi di cooperazione multilaterale e politiche congiunte;

- Consapevoli delle responsabilità nel processo d'integrazione europea in un'Europa sempre più allargata, per quanto riguarda, in particolare, il percorso di avvicinamento tra i popoli;
- Desiderosi di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti comuni di interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato;
- Convinti della necessità di dare visibilità politica e di pervenire ad una strategia a favore di una più forte integrazione territoriale, nell'attuazione dei programmi riguardanti la cooperazione territoriale europea;
- Auspicando, a questo proposito, una migliore concertazione sui comuni obiettivi al fine di condividere strategie la cui attuazione potrà avvalersi tanto dei programmi di cooperazione territoriale europea quanto dei Fondi Strutturali nonché di ogni altra azione coerente con gli scopi di rafforzamento della coesione economica e sociale dell'area;
- Consapevoli della necessità di dover attrarre fondi per il territorio anche al di fuori dei programmi di cooperazione territoriale europea, per un territorio contraddistinto da una antica storia comune e che per ottenere tale risultato è necessario avviare schemi di cooperazione multilaterale e politiche congiunte;

ARTICOLO 1 (Costituzione)

Considerato il Preambolo e l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1302/2013, i firmatari della presente convenzione dichiarano di voler procedere alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato "Le terre di Matilde in Europa" dotato di personalità giuridica e finanziaria.

I Componenti del GECT denominato "Le terre di Matilde in Europa" sono i seguenti:

TERRITORIO DEI COMUNI: ITALIA - "ALBINEA, BOBBIO, BONDENO, BUDRIO, CANOSSA, CARPINETI, CASTEGNATO, CASTELVETRO (MO), CASTELVETRO PIACENTINO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, FAENZA, FERRARA, FISCAGLIA, FORMIGNANA, FORNOVO DI TARO, FRASSINORO, GATTATICO, GOITO, GONZAGA, GORO, IMOLA, LAGOSANTO, LANGHIRANO, LIZZANO IN BELVEDERE, MESOLA, MODENA, MONGHIDORO, MONTECCHIO EMILIA, MONTEFIORINO, NEVIANO DEGLI ARDUINI, NONANTOLA, PARMA, PIADENA, PORTOTOLLE, QUATTROCASTELLA, RAVENNA, REGGIO EMILIA, REGGIOLO, RIO SALICETO, SALA BAGANZA, SAN BENEDETTO PO, SAN CESARIO SUL PANARO, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SAN POLO D'ENZA, SANT'AGATA BOLOGNESE, TAGLIO DI PO, TRESIGALLO, UNIONE COMUNI TRESINARO SECCHIA (Comuni di: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Rubiera, Viano), UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (comuni di: Collecchio, Felino, Sala Baganza, Montechiarugolo, Traversetolo), UNIONE RENO-GALLIERA (Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), UNIONE VAL D'ENZA (Comuni di: Bibbiano, Cavriago, Canossa, Campegine, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Gattatico, Montecchio), VEZZANO SUL CROSTOLO, VIGNOLA, ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO (Valsamoggia Bo), PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO (FE) PARTECIPANZA AGRARIA PIEVE DI CENTO (BO), PARTECIPANZA AGRARIA SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), PARTECIPANZA AGRARIA SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), PARTECIPANZA AGRARIA NONANTOLA (MO), PARTECIPANZA AGRARIA VILLA FONTANA (BO)", GERMANIA: COMUNE DI WEINGARTEN, WORMS, SPEYER, GOSLAR, AUGUSTA, PADERBORN, TRIER, BELGIO: FLORENVILLE, BOUILLON, FRANCIA: VERDUN, CLUNY, AUXERRE, STENAY, MOSAY, CROAZIA: OMISSALI, MEDULLIN".

ARTICOLO 2

(Missione e compiti)

Il GECT “Le terre di Matilde in Europa” ha il compito di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale e il rafforzamento della coesione economica e sociale. Obiettivo specifico del GECT è promuovere la valorizzazione delle località Matildiche mediante la tutela, la conservazione e il recupero dei beni monumentali e ambientali e mediante attività di carattere culturale e di promozione turistica.

Sono sue finalità e ambiti di azione:

- I Territori Matildici sono accumulati dalle vicende storiche che hanno caratterizzato il Medio Evo Europeo. Sono luoghi di pace e di ricerca della diplomazia per la soluzione delle controversie internazionali.
- Recupero del patrimonio storico: beni monumentali ed ambientali, Castelli, case torri, pievi.
- Tutela e valorizzazione delle bellezze paesaggistiche
- Coordinamento e ammodernamento delle infrastrutture relative al trasporto, alla mobilità e alla logistica: strade, piste ciclabili, sentieri, idrovie.
- Strutture di accoglienza.
- Coordinamento fra tutte le realtà museali.
- Studio e diffusione delle peculiarità gastronomiche.
- Rassegne e rievocazioni storiche.
- Disposizioni per lo studio della figura di Matilde di Canossa e del Medio Evo europeo. Realizzazione di Centri Studi.
- Promozione e valorizzazione turistica.
- Valorizzazione delle peculiarità artistiche locali.
- Esperienza storica delle Partecipanze Agrarie.
- La ricerca del talento femminile fra le pieghe della storia a partire da Adelaide e Matilde di Canossa fino ai nostri giorni.
- La definizione di itinerari matildici nonché il recupero e la realizzazione delle infrastrutture necessarie a favorire la connessione fra i diversi luoghi.
- Il miglioramento della ricettività turistica con priorità agli interventi di restauro dei borghi storici.
- La tutela e la salvaguardia dell’ambiente anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici con inserimenti di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità dei luoghi.
- La ricomposizione dell’intorno delle emergenze architettoniche e storico-testimoniali e il recupero di aree degradate collegate ai luoghi e ai territori matildici.
- La tutela e la valorizzazione delle produzioni agro alimentari tipiche dei luoghi e dei territori matildici.
- Manutenzione e promozione dei luoghi dei territori matildici attraverso l’installazione di cartellonistica e segnaletica.

ARTICOLO 3

(Adesione e modalità di funzionamento)

L'adesione di un membro al GECT è sottoposta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1082/2006, e del regolamento UE n. 1302/2013 all'adempimento delle procedure previste e alle modalità previste dallo statuto.

Le modalità di funzionamento saranno determinate dallo statuto che sarà approvato dai membri all'unanimità e dovrà essere autorizzato dalle autorità nazionali competenti, come previsto dalla normativa vigente applicabile.

Le modifiche alla presente convenzione saranno attuate in applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 e del Regolamento UE n. 1302/2013 e secondo le modalità precisate nello statuto.

ARTICOLO 4 (Ambito geografico)

L'ambito di applicazione geografica del GECT coincide con quello di competenza territoriale dei suoi componenti.

La partecipazione alle attività del GECT è aperta ad altri enti o organismi pubblici o di diritto pubblico che potranno aderire in qualità di "componenti associati" per le finalità di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

ARTICOLO 5 (Sede)

Il Gruppo è legalmente registrato presso i Registri GECT istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano. La sede legale del GECT è in Italia. In attesa della decisione definitiva e della disponibilità dei locali, la sede provvisoria del GECT è presso la Regione Emilia-Romagna, uffici AICCRE -Viale A. Moro 36 - 40127- Bologna.

Nell'ambito del presente articolo il cambiamento della sede non è da intendersi come una modifica della convenzione. Le decisioni in merito vengono deliberate dall'Assemblea.

ARTICOLO 6 (Legge applicabile e modalità di controllo finanziario)

La presente convenzione e gli atti ad essa connessi saranno regolati dalla normativa italiana. Il controllo amministrativo, finanziario e contabile del GECT sarà sottoposto alle norme vigenti dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 7 (Costi e finanziamento)

I membri del GECT si impegnano ad attivare tutte le possibili linee di finanziamento per reperire i fondi per il suo funzionamento.

Il GECT attinge a fondi derivanti da programmi europei.

La partecipazione a progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali o da altri fondi sarà sottoposta alla delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 (Durata)

La durata della presente convenzione è illimitata; la convenzione cesserà di avere validità solo in caso di scioglimento del GECT.

Il GECT cesserà di avere validità quando avrà adempiuto agli obiettivi per i quali è stato costituito oppure su richiesta di un componente secondo la procedura determinata dalla presente convenzione. Il GECT cesserà altresì di avere validità per le cause di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) 1082/2006 e Regolamento (UE) n.1302/2013.

I componenti possono avanzare richiesta di cessazione dell'attività del GECT in qualsiasi momento, fatta salva l'attuazione dei progetti o dei programmi in corso di svolgimento senza arrecare alcun tipo di danno agli altri componenti.

Al momento della cessazione delle attività del GECT vengono stabilite le quote spettanti a ciascun componente per l'eventuale copertura di disavanzi o per la distribuzione di avanzi di gestione ai sensi dell'art. 12.2 del Regolamento (CE) 1082/2006 e del Regolamento (UE) n. 1302/2013.

Qualora un componente desiderasse uscire dal GECT e gli altri componenti reputassero inopportuno far cessare le attività del GECT, si applicano le disposizioni di cui al capoverso precedente.

La qualità di componente viene meno per i seguenti motivi:

- per recesso comunicato dal componente mediante lettera raccomandata destinata al Presidente;
- per estinzione dell'ente;
- per deliberazione unanime dell'Assemblea nei casi di comportamenti pregiudizievoli dell'immagine o dell'attività del GECT.

La cessazione dell'attività del GECT e l'uscita di un singolo componente vengono deliberate all'unanimità dai componenti su proposta dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 (Risoluzione delle controversie)

La risoluzione delle controversie di natura giuridica derivanti dalla presente convenzione saranno sottoposte alla legislazione italiana applicabile.

ARTICOLO 10 (Lingue di lavoro)

Il GECT adotta quali lingue di lavoro l'italiano, tedesco, francese e inglese tutti i documenti prodotti dal GECT saranno redatti nelle lingue italiano e inglese.

ARTICOLO 11 (Approvazione convenzione)

La presente convenzione è approvata all'unanimità dei suoi componenti ed è redatta in forma pubblica ai sensi del Regolamento (CE) N. 1082/2006 e del Regolamento (UE) n. 1302/2013, della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88, degli articoli 2699 e seguenti del codice civile italiano, e della normativa vigente nella Repubblica di Belgio, Croazia, Francia, Germania a pena nullità.

La presente convenzione è sottoscritta incopie quadrilingue uguali, di cui ogni parte riceve due copie

Letto e approvato e sottoscritto in il